

STATUTO

Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1-(denominazione e sede)

1. E' costituita una Fondazione con la seguente denominazione:

"FONDAZIONE CETACEA" con sede in Riccione.

2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "FONDAZIONE CETACEA ETS".

Art. 2-(Statuto e regolamento)

1. FONDAZIONE CETACEA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto dei principi della disciplina del Codice del Terzo Settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il regolamento che sarà deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere consultivo dell'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione della Fondazione ed all'attività.

Art. 3-(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Fondazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Fondazione stessa.

Art. 4-(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere consultivo dell'assemblea.

TITOLO II- FINALITA' DELLA FONDAZIONE

Art. 5-(Finalità nel settore ambientale)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera E articolo 5 D.Lgs. 117/2017);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H articolo 5 D.Lgs. 117/2017);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D articolo 5 D.Lgs. 117/2017).

In particolare la Fondazione svolge le attività di interesse generale su indicate operando nei settori:

a) dell'educazione ambientale;

b) della formazione nei campi della ricerca e della tutela e dell'educazione ambientale, rivolta alla preparazione di per-

Allegato "B"
al n. 33330
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 16 febbraio 2026
al n.1053
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

sonale specializzato;

c) della tutela e della valorizzazione della biodiversità dell'ambiente in generale;

d) della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ambientale, nel cui ambito si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere ed attuare studi e ricerche su specie animali con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione;
- attuare iniziative per il soccorso, la cura e la riabilitazione di animali in difficoltà;
- promuovere studi sui fattori e sulle cause che determinano lo spiaggiamento degli animali marini;
- promuovere studi e ricerche sugli ecosistemi, nonché sui fattori che possano alterare le condizioni di vita della fauna e della flora autoctone, attuare iniziative, anche mediante documentari e pubblicazioni, per la diffusione delle conoscenze sulla fauna autoctona, e sul suo ambiente, nonché per l'educazione ambientale in genere;
- attuare iniziative per la ricerca, la conservazione e la diffusione delle tradizioni popolari legate in generale alla biodiversità, alla natura e all'ambiente;
- prestare consulenza e assistenza a Enti pubblici e privati nell'ambito delle attività sopra elencate;
- gestire in proprio o per conto di enti ed istituzioni parchi naturali, riserve e quant'altro con lo scopo esclusivo di contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema, di specie minacciate o di aree di pregio scientifico o naturalistico;
- fornire consulenze scientifiche e didattiche in conformità alle finalità istituzionali.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 6-(Ambito di attuazione delle finalità- VOLONTARI)

1. Fondazione Cetacea opera nel territorio nazionale ed internazionale con particolare riferimento alla Provincia di Rimini.

2. La Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017.

3. I volontari mettono a disposizione, per loro libera scel-

ta, il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del D.lgs 117/2017.

5. I volontari della Fondazione saranno iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Direttore della Fondazione.

6. La Fondazione provvede ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo III- PARTECIPANTI

Art. 7- (Ammissione)

1. Possono partecipare alla Fondazione tutte le persone e gli enti (pubblici e privati) che condividono le finalità della stessa. I Partecipanti sono i garanti della Missione di Fondazione Cetacea.

2. La Fondazione non può, in nessun caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs.117/2017.

3. L'ammissione alla Fondazione di nuovi partecipanti è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8- (Diritti)

1. I Partecipanti alla Fondazione hanno il diritto di nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

2. I Partecipanti alla Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo. Il Partecipante può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il partecipante della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

4. I Partecipanti alla Fondazione che agiscono come Volontari, fermo quanto previsto nell'art.6, hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal Codice del Ter-

zo Settore e dalla organizzazione stessa.

Art: 9- (Doveri)

1. I Partecipanti alla Fondazione che agiscono come Volontari, fermo quanto previsto nell'art.6, devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Partecipanti ed all'esterno della Fondazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
3. I Partecipanti sono tenuti al versamento annuale della quota di Partecipazione.

Art: 10- (Esclusione e decadenza)

1. Il Partecipante alla Fondazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla Fondazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.
3. Decade di diritto per morosità il Partecipante che non provveda al versamento della quota annuale entro il 31/05 dell'anno di competenza.

TITOLO IV- GLI ORGANI

Art. 11- (Indicazione degli organi)

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Capo I - L'assemblea

Art. 13- (Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti i Partecipanti alla Fondazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi da altro consigliere presente eletto a maggioranza relativa.

Art. 13- (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno: è convocata dal presidente, o su richiesta dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta di almeno 2/3 dei Partecipanti.
2. L'assemblea dei Partecipanti ha funzioni esclusivamente consultive e comunque prive di qualsiasi potere decisionale o vincolante per gli altri organi della Fondazione, salvo quanto di seguito previsto in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (compresa la email con risposta di lettura) 15 (quindi-

ci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista l'adunanza in seconda convocazione.

5. Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in modalità mista), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni previste nel comma che precede.

In assenza di espressa previsione nell'avviso di convocazione, non è ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Nei casi che precedono l'avviso di convocazione dovrà indicare le modalità di collegamento (potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche): in caso di assemblea organizzata con modalità esclusivamente telematica potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 14- (Validità della assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei Partecipanti;
- in seconda convocazione quando interviene un terzo dei Partecipanti.

2. Ciascun Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) Partecipanti

Art. 15- (Votazione)

1. Ogni Partecipante ha un voto (voto capitaro). Hanno diritto di voto i Partecipanti iscritti al libro da almeno 30 (trenta) giorni.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Partecipanti presenti.

3. Il parere consultivo dell'Assemblea per la modificazione dello statuto avviene con voto favorevole del due terzi dei Partecipanti presenti

4. I voti sono palesi.

Art. 16- (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede

della Fondazione.

3. Ogni aderente alla Fondazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II - Consiglio di Amministrazione

Art 17- (Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea e scelti fra i partecipanti regolarmente iscritti alla Fondazione da almeno un anno. Non possono essere eletti né candidarsi alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione i dipendenti della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta convocata dal componente più anziano di età, elegge il Presidente e il Vice Presidente.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e dimostrate. Può essere riconosciuto dall'Assemblea un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali sono attribuite deleghe gestionali, nei limiti della disciplina del Terzo Settore tempo per tempo vigente.

Art: 18- (Durata e funzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per il periodo di tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio), è rieleggibile, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Partecipanti.

2. Al Consiglio di Amministrazione spettano la gestione e l'amministrazione della Fondazione in ogni suo aspetto; spetta a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- approvare i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- deliberare l'apertura di sedi secondarie e/o operative;
- deliberare l'apertura di eventuali delegazioni, uffici direzionali e operativi
- approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- decidere in ordine alla gestione del patrimonio dell'ente ed all'erogazione ed utilizzo delle risorse per il perseguimento dello scopo della fondazione;
- deliberare, sentito il parere consultivo dell'assemblea, le modificazioni dello statuto;
- nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente.
- delegare parte delle sue funzioni ad uno dei suoi componenti;
- assumere dipendenti e/o direttori;
- nominare l'organo di controllo e il revisore dei conti, e determinarne il compenso nei limiti di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assun-

te a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi mediante mezzi telematici, in via esclusiva o con modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente. Si applicano, in quanto compatibili, le regole previste nell'articolo 13.

5. Le adunanze sono convocate con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviarsi agli interessati con qualsiasi mezzo, anche telematico, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza può essere inviato tre giorni prima.

Capo III - Presidente e Vicepresidente

Art. 19-(Durata e Funzioni)

1. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza di 2/3 può revocare il presidente.

3. Il presidente rappresenta la Fondazione, attua le delibere del Consiglio d'Amministrazione, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Fondazione.

4. Il presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori

Art. 20-(II vicepresidente - Durata e Funzioni)

1. Il vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente, e pertanto rappresenta la Fondazione in caso assenza o impedimento del presidente; attua in sua vece le delibere del Consiglio d'Amministrazione, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Fondazione.

Capo IV ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 Organo di controllo

1 L'organo di controllo può anche essere monocratico; in tal caso il Sindaco è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. In caso di organo collegiale almeno uno dei componenti deve essere scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi. Il mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.

All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

2. Nei casi previsti dalla legge è nominato anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

3. La nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore spetta al Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso

Titolo V-LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

Art. 22-(Indicazione delle risorse)

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- contributi versati da Enti o soggetti privati e per il conseguimento dei fini statutarî non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- eventuali contributi dello Stato e di Enti pubblici;
- attività inerenti alla finalità dell'organizzazione;
- redditi derivanti dal patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Art. 23 -(Il Patrimonio e beni)

1. Il patrimonio della Fondazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione, nonché da riserve libere di altro genere.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- beni mobili e somme conferite a titolo di liberalità dai Partecipanti;
- beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche;
- beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione.

Art. 24 -(Contributi)

1. I contributi dei Partecipanti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

2. Possono essere elargiti, anche da soggetti non Partecipanti contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, che ne determina l'ammontare. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

Art. 25 -(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio d'Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio d'Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità sta-

tutarie della Fondazione.

Art. 26 - (Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie della Fondazione.

3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 27 - (Devoluzione dei beni)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017.

Titolo VI- BILANCIO ED ESERCIZIO.

Art. 28 - (Esercizio e bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Di ciascun esercizio è redatto il relativo bilancio.

2. Il bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e, nei casi previsti dalla legge, dal Bilancio Sociale.

3. Il bilancio di esercizio è elaborato dal Presidente.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Partecipanti, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di adesione.

Art. 29 - (Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito parere consultivo dell'Assemblea.

2. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede della fondazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni Partecipante.

Titolo VII-DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art: 30 - (Dipendenti)

1. La Fondazione può assumere dei dipendenti. I dipendenti possono essere scelti anche fra i Partecipanti se dotati delle qualifiche professionali richieste.

2. I rapporti tra la Fondazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente.

3. Il compenso dei dipendenti e dei collaboratori deve essere determinato nel rispetto della disciplina del Codice del

Terzo Settore.

TITOLO VIII -RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 31 -(Rapporti con enti e soggetti privati)

La Fondazione coopera con altri soggetti privati per svolgimento delle finalità statutarie.

Art. 32- (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

La Fondazione partecipa e collabora con soggetti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie e per finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo IX-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - (Disposizioni finali)

1.Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, alle norme del Codice Civile alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Firmato: Sauro Pari

Firmato: Marco Maltoni Notaio

